

# Promozione e vigilanza nel settore cooperativo: l'esperienza del Friuli Venezia Giulia

di Stefano Chirico

## Lo studio di un caso

La Regione Friuli Venezia Giulia, recependo le novità normative intervenute con le riforme del diritto societario e della vigilanza cooperativa, ha emanato i regolamenti che disciplinano, in maniera organica ed esaustiva, la vigilanza e la sua promozione (prevedendo erogazioni di fondi regionali) nel settore cooperativo. I regolamenti regionali approvati rappresentano un valido esempio anche a livello nazionale, contribuendo al processo di ricerca di efficaci strumenti di vigilanza e di tutela della finalità mutualistica.

### Riferimenti

Legge regionale Friuli Venezia Giulia 3 dicembre 2007, n. 27

Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia 24 novembre 2010, n. 49

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha emanato 4 Regolamenti attuativi della L.R. 3 dicembre 2007, n. 27<sup>1</sup> (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo) entrati in vigore dal 1° gennaio 2011 e che pongono termine al regime transitorio della L.R. n. 79/1982.

I Regolamenti sono:

- 1) Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro regionale delle cooperative, in attuazione dell'art. 3 della L.R. 3 dicembre 2007 n. 27<sup>2</sup>;
- 2) Regolamento recante la disciplina in materia di validità dei certificati e delle attestazioni di revisione cooperativa, in attuazione dell'art. 18, comma 3 della L.R. 3 dicembre 2007 n. 27<sup>3</sup>;

3) Regolamento per la definizione di modalità e criteri per l'erogazione in via anticipata dei fondi annualmente spettanti, per le revisioni ordinarie di enti cooperativi, alle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'art. 24, comma 4 della L.R. 3 dicembre 2007 n. 27<sup>4</sup>;

4) Regolamento recante le modalità ed i criteri di utilizzo dello strumento telematico nelle relazioni intercorrenti con i soggetti cui sono conferite le funzioni di vigilanza, in attuazione dell'art. 35 della L.R. 3 dicembre 2007 n. 27<sup>5</sup>;

Attraverso l'emanazione di questi atti normativi si realizzano in pratica alcune delle finalità previste dalla Legge regionale in materia cooperativa.

## Cenni sulle principali caratteristiche della legge regionale in materia di cooperazione della Regione Friuli V. Giulia

La L.R. n. 27/2007 ha recepito le novità normative intervenute con le riforme del diritto societario e della vigilanza cooperativa adattandole, alla specifica realtà della regione autonoma.

Tra le attribuzioni proprie della sopra citata legge,

Stefano Chirico - Coordinatore Area Vigilanza U.n. c.i. Nazionale

Note:

- 1 Pubblicata sul B.U.R. 5 dicembre 2007, n. 49.
- 2 Decreto del Presidente della Regione 24 novembre 2010 n. 0255/Pres., pubblicato nel B.U.R. 9 dicembre 2010, n. 49.
- 3 Decreto del Presidente della Regione 24 novembre 2010 n. 0256/Pres., pubblicato nel B.U.R. 9 dicembre 2010, n. 49.
- 4 Decreto del Presidente della Regione 24 novembre 2010 n. 0257/Pres., pubblicato nel B.U.R. 9 dicembre 2010, n. 49.
- 5 Decreto del Presidente della Regione 24 novembre 2010 n. 0258/Pres., pubblicato nel B.U.R. 9 dicembre 2010, n. 49.

fondamentale è la funzione di vigilanza esercitata in via diretta dalla Regione sulle società cooperative, le banche di credito cooperative, i consorzi agrari, le società di mutuo soccorso, le società cooperative europee aventi sede legale nel territorio regionale; è esercitata, altresì, la vigilanza sui consorzi di società cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi<sup>6</sup> e sui gruppi cooperativi paritetici.

Nel rinviare alla norma specifica per un approfondimento sul contenuto della legge regionale, si sottolineano alcune particolarità:

- la presenza di un Registro regionale delle cooperative, pubblico ed articolato in sezioni e categorie, conformemente all'albo nazionale delle cooperative;
- l'istituzione della Commissione regionale per la cooperazione, quale organismo consultivo dell'amministrazione regionale in materia di cooperazione;
- la previsione del pagamento di tutte le revisioni ordinarie e straordinarie a carico della regione per le cooperative che rientrano nei parametri per la redazione del bilancio in forma abbreviata;
- lo svolgimento della vigilanza, oltre dalla Regione direttamente, può essere effettuata anche da parte delle Associazioni Nazionali<sup>7</sup> o Regionali<sup>8</sup> di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo nonché dagli Organismi specializzati per la revisione alle Banche di Credito Cooperativo;
- l'istituzione di un Elenco regionale di revisori che prevede specifiche caratteristiche professionali o abilitazioni per farne parte;
- la possibilità di costituire, da parte delle Associazioni nazionali e regionali, fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge n. 59/92 per le cooperative aderenti<sup>9</sup>;
- la sospensione dall'elenco regionale dei revisori per un anno se il revisore non ha comunicato l'accettazione dell'incarico entro 15 giorni dalla data di ricezione del conferimento e la cancellazione dall'elenco se gli ispettori non hanno ultimato le revisioni nei termini previsti.

### Il Registro regionale delle cooperative

Il Registro ricalca la struttura dell'Albo nazionale delle cooperative ed è tenuto dalla competente Direzione per il tramite degli uffici delle camere di commercio. L'iscrizione delle cooperative con sede legale in Friuli V. Giulia nel registro avviene automaticamente attraverso la presentazione della comunicazione unica all'ufficio del registro delle imprese. Sarà la Direzione ad attribuire a ciascuna società cooperativa il numero d'iscrizione nonché a provvedere alla variazione di sezione nel caso in cui la società abbia perso il requisito della mutualità prevalente.

Gli enti cooperativi già esistenti alla data dell'entrata in vigore del Regolamento n. 255/2010 e presenti nell'albo nazionale delle società cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico, sono iscritte d'ufficio nel Registro regionale.

### Validità dei certificati e delle attestazioni di revisione

Ai fini della vigilanza cooperativa, il Regolamento n. 256/2010 indica una validità temporale delle attestazioni e certificati di revisione.

In particolare, si stabilisce come l'ispezione annuale, effettuata nel primo semestre dell'annualità revisionale, ha validità fino al fine dell'anno; viceversa se l'ispezione viene effettuata nel secondo semestre dell'annualità, l'attestazione o certificazione è valida fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Nel caso delle revisioni biennali o nei confronti delle Banche di Credito Cooperativo, se l'ispezione avviene nel primo anno del biennio, avrà validità fino alla scadenza del biennio; diversamente, se la vigilanza viene effettuata nel secondo anno del biennio, la validità è estesa fino al 31 dicembre del primo anno del biennio successivo (cfr. Tavola n. 1).

Note:

<sup>6</sup> Art. 27ter D.Lgs.C.P.S. n. 1577/1947.

<sup>7</sup> Le Associazioni Nazionali possono svolgere le revisioni, per il tramite delle rispettive Associazioni regionali o provinciali, se ad essa aderiscono almeno 50 cooperative con sede legale nel territorio della regione ed appartenenti ad almeno 3 diverse categorie del registro regionale delle cooperative.

<sup>8</sup> Le Associazioni regionali di rappresentanza devono essere riconosciute con decreto del Presidente della Regione ed autorizzate dalla Giunta regionale.

<sup>9</sup> Per le cooperative non aderenti alle associazioni è istituito il fondo mutualistico regionale.

## Fondi alle Associazioni per l'attività annuale di vigilanza ordinaria

Il Regolamento n. 257/2010 stabilisce le modalità e i criteri per le erogazioni di fondi regionali alle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del Movimento Cooperativo finalizzati all'effettuazione della vigilanza.

Con l'entrata in vigore del suddetto Regolamento, le Associazioni abilitate all'attività di ispezione, devono presentare un'istanza per la concessione di

fondi entro il 31 gennaio di ciascun anno<sup>10</sup>, allegando l'elenco delle cooperative che si prevede di vigilare, oltre al preventivo di spesa basato sugli importi spettanti per le revisioni ordinarie stabiliti ogni biennio con Decreto del Presidente della Regione.

### Nota:

<sup>10</sup> Per il 2011 il termine per richiedere la prima tranche di pagamento è fissato al 28 febbraio 2011.

## Tavola n. 1 - Validità dei certificati e delle attestazioni di revisione

### Revisione annuale

Revisione effettuata il 14.02.2010 (primo semestre)	→	Validità certificato fino al 31.12.2010
---	---	---

Revisione effettuata il 31.08.2010 (secondo semestre)	→	Validità certificato fino al 30.06.2011
---	---	---

### Revisione biennale (\*)

Revisione effettuata il 08.09.2010 (primo anno del biennio)	→	Validità certificato fino al 31.12.2011.
---	---	--

Revisione effettuata il 31.03.2011 (secondo anno del biennio)	→	Validità certificato fino al 31.12.2012
---	---	---

Nel caso in cui la validità dell'attestazione o del certificato scavalli l'anno o il biennio di riferimento e venga effettuata una nuova ispezione, l'esito di quest'ultima sostituisce ed annulla l'attestazione o il certificato precedente.

Revisione effettuata il 31.03.2011 (secondo anno del biennio)	→	Validità certificato fino al 31.12.2012
---	---	---

Nuova revisione effettuata il 30.07.2012	→	Annullamento validità certificato fino al 31.12.2012 e sostituzione con esiti della nuova revisione.
--	---	--

(\*) Nella Regione Friuli V. Giulia il biennio revisionale inizia con l'anno pari.

L'Amministrazione competente, dopo aver effettuato gli opportuni controlli ed, eventualmente, aver richiesto modifiche ed integrazioni al programma revisionale presentato, provvede ad erogare una prima tranche pari al 70% del totale richiesto in via anticipata, previa presentazione di una fidejussione bancaria da parte delle Associazioni.

Il saldo viene erogato a seguito di una rendicontazione, trasmessa entro il 28 febbraio dell'anno successivo, in cui si

dettaglia l'elenco degli enti cooperativi revisionati, i revisori incaricati, i valori di bilancio (capitale sociale, valore della produzione e numero dei soci<sup>11</sup>); a ciò si aggiungono i verbali di revisione, in formato elettronico, con firma digitale del legale rappresentante della cooperativa e del revisore (cfr. Tavola n. 2).

#### Utilizzo degli strumenti telematici

Il Regolamento n. 258/2010 concerne i criteri di utilizzo degli strumenti telematici per i soggetti

#### Soluzioni operative

##### Registro regionale delle cooperative

Il Registro regionale delle cooperative istituito dalla Regione Friuli Venezia Giulia ricalca la struttura dell'Albo nazionale delle cooperative ed è tenuto dalla competente Direzione per il tramite degli uffici delle camere di commercio. L'iscrizione delle cooperative con sede legale in Friuli V. Giulia nel registro avviene automaticamente attraverso la presentazione della comunicazione unica all'ufficio del registro delle imprese. La Direzione attribuisce a ciascuna società cooperativa il numero d'iscrizione e provvede alla variazione di sezione se la società abbia perso il requisito della mutualità prevalente.

coinvolti nell'attività di vigilanza, nonché per gli atti inerenti alla Commissione regionale per le cooperative<sup>12</sup>.

Il Direttore del Servizio regionale di vigilanza sulle cooperative, i legali rappresentanti delle Associazioni e degli Organismi specializzati e i componenti la Commissione devono, entro il 30 aprile 2011, comunicare i rispettivi indirizzi di posta elettronica attraverso cui verranno effettuate le comunicazioni telematiche.

Rimangono trasmissibili anche in forma cartacea i verbali ispettivi, muniti di firme digitali, e le copie delle attestazioni di revisioni rilasciate dalle Associazioni.

#### Note:

<sup>11</sup> Su tali parametri ogni biennio viene emanato il Decreto del Presidente della Regione che stabilisce gli importi spettanti per le revisioni ordinarie e straordinarie.

<sup>12</sup> Ad esempio, le convocazioni delle sedute della Commissione, i relativi verbali, le giustificazioni per l'assenza alle sedute.

*segue Tavola 2*

Tavola n. 2 - Fondi alle associazioni per la vigilanza ordinaria annuale

